

REGOLAMENTO (CEE) N. 3010/75 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1975

relativo alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, nel quadro dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia del dazio doganale; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali calcolati in valore per ogni prodotto sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti; che, al fine di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base) maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare); che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risulterne una riduzione del massimale;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando, inoltre, che la Conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, svoltasi a Parigi nei giorni 19/21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni dei manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate con decorrenza dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle nel 1976; che, tenendo conto dei termini dell'offerta in questione e del succitato miglioramento del regime delle preferenze, l'importo di base di cui sopra si riferisce normalmente all'anno 1971, mentre l'importo supplementare si riferisce all'anno 1972; che inoltre questi stessi anni di riferimento sono già stati presi in considerazione per il calcolo dei massimali annui relativi all'esercizio preferenziale 1975; che, in mancanza di dati comunitari di riferimento relativi a periodi più recenti, ed al fine di concretare nondimeno un adeguato miglioramento delle preferenze nel 1976, i massimali calcolati su detti anni di riferimento devono essere aumentati del 15 % per l'esercizio preferenziale 1976;

⁽¹⁾ GU n. C 257 del 10. 11. 1975, pag. 30.

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione ⁽¹⁾, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, che la Comunità permetta, durante il 1976, per ciascuna categoria di tali prodotti, importazioni in esenzione da dazi doganali entro i massimali comunitari calcolati come sopra ; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci ⁽²⁾ ; che, per i prodotti originari di uno di detti paesi o territori, le imputazioni nell'ambito di ogni massimale non devono superare di regola l'importo massimo comunitario del 50 % ; che tuttavia, per salvaguardare in particolare le possibilità di accesso di tutti i suddetti paesi e territori a questo regime preferenziale, è opportuno, per taluni prodotti, ridurre al 20 % o al 30 % l'importo massimo comunitario in questione ;

considerando che nel caso di specie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo a un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali ed importi massimi, delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo e da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la percezione dei dazi doganali non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali o importi massimi ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, seguire lo stato d'imputazione sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ripristinare, in maniera generale o particolare, la percezione dei dazi doganali quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1976 i dazi della tariffa doganale comune e i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi, fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2.

2. Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, il beneficio di tale sospensione è accordato, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto pari al 115 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, d'altro lato, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi.

4. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, paragrafo 2, nell'ambito di ogni massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato B, non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di alcuni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali o ai valori precisati all'allegato A.

5. Qualsiasi modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena raggiunti a livello comunitario, per uno dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli importi massimi calcolati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori summenzionati, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione dal paese o territorio considerato fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo, sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato

di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è costatato a livello comunitario basandosi sulle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le opportune misure al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. Essa ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o nei confronti di uno solo di essi, alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi
(a) (b)

CAPITOLO 25

- 25.22 Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
- 25.23 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati
- 25.31 A Spato fluore

CAPITOLO 27

- 27.03 B Agglomerati di torba
- 27.04 Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba :
 - A. di carbon fossile :
 - I. destinati alla fabbricazione di elettrodi
 - C. altri
- 27.05 Carbone di storta
- 27.06 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
- 27.07 Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo
- 27.08 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile e di altri catrami minerali
- 27.10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base ⁽¹⁾ :
 - A. Oli leggeri :
 - III. destinati ad altri usi
 - B. Oli medi :
 - III. destinati ad altri usi
 - C. Oli pesanti :
 - I. Oli di gas :
 - c) destinati ad altri usi
 - II. Oli combustibili :
 - c) destinati ad altri usi

(a) I prodotti industriali finiti e semilavorati che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, mentre detta esenzione o detta sospensione deve essere direttamente e integralmente applicata dai nuovi Stati membri nel quadro del presente sistema.

(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.

(1) Per i prodotti delle sottovoci 27.10 A III, B III, C I c), C II c), C III c) e d), il massimale comunitario, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, è pari rispettivamente a 670 000, 190 000 e 1 700 000 tonnellate; per le stesse sottovoci, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è riportato al 20 %.

- 27.10 (seguito) III. Oli lubrificanti ed altri :
c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo
d) destinati ad altri usi
- 27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
- 27.12 Vaseline
- 27.13 Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati
- 27.14 Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
- 27.16 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut backs », ecc.)

CAPITOLO 28

- ex 28.01 Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio), ad esclusione dello iodio greggio
- 28.02 Zolfo sublimato o precipitato ; zolfo colloidale
- 28.03 Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
- ex 28.04 Idrogeno ; gas rari ; altri metalloidi, ad esclusione del selenio e del silicio
- 28.06 Acido cloridrico ; acido clorosolforico
- 28.07 Anidride solforosa (biossido di zolfo)
- 28.08 Acido solforico ; oleum
- 28.09 Acido nitrico ; acidi solfonitrici
- 28.10 Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-) ⁽¹⁾
- 28.11 Anidride arseniosa ; anidride e acido arsenici
- 28.12 Acido borico e anidride borica
- 28.13 Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
- 28.14 Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi
- 28.15 Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
- 28.16 Ammoniaca liquefatta o in soluzione (*)
- 28.17 Idrossido di sodio (soda caustica) ; idrossido di potassio (potassa caustica) ; perossidi di sodio e di potassio
- 28.18 Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio
- 28.19 Ossido di zinco ; perossido di zinco
- 28.20 B Corindoni artificiali
- 28.21 Ossidi e idrossidi di cromo
- 28.22 Ossidi di manganese

⁽¹⁾ Per i prodotti che rientrano in questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

- 28.23 Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
- 28.24 Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto
- 28.25 Ossidi di titanio
- 28.26 Ossidi di stagno ; ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)
- 28.28 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici ; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici
- 28.29 Fluoruri ; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
- 28.30 Cloruri ed ossicloruri
- 28.31 Cloriti e ipocloriti
- 28.32 Clorati e perclorati
- 28.33 Bromuri e ossibromuri ; bromati e perbromati ; ipobromiti
- 28.34 Ioduri e ossioduri ; iodati e periodati
- 28.35 Solfuri, compresi i polisolfuri
- 28.36 Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfosilati
- 28.37 Solfiti e iposolfiti
- 28.38 Solfati e allumi ; persolfati
- 28.39 Nitriti e nitrati
- 28.40 Fosfiti, ipofosfiti e fosfati
- 28.41 Arseniti e arseniati
- 28.42 Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio
- 28.43 Cianuri semplici e complessi
- 28.44 Fulminati, cianati e tiocianati
- 28.45 Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio
- 28.46 Borati e perborati
- 28.47 Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.)
- 28.48 Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati
- 28.49 Metalli preziosi allo stato colloidale ; amalgame di metalli preziosi ; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non
- 28.50 Elementi chimici e isotopi, fissili ; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi ; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non ; leghe, dispersioni e « cermet », contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici :
- B. Isotopi radioattivi artificiali e loro composti (EURATOM)
- C. altri

- 28.51 Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non :
B. altri
- 28.52 Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro
- 28.53 Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa
- 28.54 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
- 28.55 Fosfuri
- 28.56 Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.):
A. di silicio
B. di boro
D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio
E. altri
- 28.57 Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri
- 28.58 Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi

CAPITOLO 29

- 29.01 Idrocarburi
- 29.02 Derivati alogenati degli idrocarburi
- 29.03 Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi
- 29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :
A. Monoalcoli saturi (*) (a)
B. Monoalcoli non saturi
C. Polialcoli :
I. Dioli, trioli e tetrol
IV. altri polialcoli
V. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli (*)
- 29.05 Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.06 Fenoli e fenoli-alcoli (*) (b)
- 29.07 Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli
- 29.08 Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.09 Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.10 Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi

(a) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 29.04 A I e 29.04 A ex V (2-etilossanolo).

(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.06 A I.

- 29.11 Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide (*) (a)
- 29.12 Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11
- 29.13 Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (*) (b)
- 29.14 Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (*) (c)
- 29.15 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (*) (d)
- 29.16 Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (*) (1)
- 29.17 Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.18 Esteri nitrosi e nitrici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.19 Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.20 Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.21 Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.22 Composti a funzione ammina
- 29.23 Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse (2)
- 29.24 Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi
- 29.25 Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico
- 29.26 Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (comprese l'esametilentetrammina e la trimetiltrinitrammina)
- 29.27 Composti a funzione nitrile (*) (e)
- 29.28 Diazo-, azo- o azossi composti
- 29.29 Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina
- 29.30 Composti ad altre funzioni azotate
- 29.31 Tiocomposti organici
- 29.32 Composti organo-arsenicali
- 29.33 Composti mercurio-organici
- 29.34 Altri composti organo-minerali
- 29.35 Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici
- 29.36 Solfammidi
- 29.37 Sultoni e sultami

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.11 E ex I (4-idrossido-3-metilossilbenzolo-3-idro) (vaniglina).

(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.13 A ex I (acetone).

(c) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.14 D I.

(d) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.15 C I.

(e) L'asterisco riguarda soltanto la voce ex 29.27 (acrilonitrile).

(1) Per l'acido citrico della sottovoce 29.16 A IV a), l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

(2) Per l'acido glutammico e suoi sali, della sottovoce 29.23 D III, il massimale e l'importo massimo comunitari di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente e 139 250 unità di conto e a 27 850 unità di conto.

- 29.38 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente (*) (a)
- 29.39 Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni
- 29.40 Enzimi
- 29.41 Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
- 29.42 Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
- 29.43 Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42
- 29.44 Antibiotici (*) (b)
- 29.45 Altri composti organici

CAPITOLO 30

- 30.01 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove
- 30.02 Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili
- 30.03 Medicamenti per la medicina umana e veterinaria
- 30.04 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 del capitolo
- 30.05 Altre preparazioni ed articoli farmaceutici

CAPITOLO 31

- 31.02 Concimi minerali o chimici azotati :
 - B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco ⁽¹⁾ (*)
 - C. altri ⁽¹⁾ (*)
- 31.03 Concimi minerali o chimici fosfati (*)
- 31.04 B Concimi minerali o chimici potassici previsti alla lettera B) della nota 3 di questo capitolo
- 31.05 Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:
 - A. altri concimi :
 - III. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e potassio :
 - a) Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,30 %

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.38 B ex II (vitamine B 12).

(b) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 29.44 ex A (penicilline) e ex C (tetracicline).

(1) Per i prodotti di queste sottovoci, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

CAPITOLO 32

- 32.02 Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati
- 32.03 Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici ; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali ; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)
- 32.04 Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale
- 32.05 Sostanze coloranti organiche sintetiche ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra ; indaco naturale
- 32.06 Lacche coloranti
- 32.07 Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
- 32.08 Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
- 32.09 Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto .
- 32.10 Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori
- 32.11 Siccativi preparati
- 32.12 Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
- 32.13 Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri

CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI ; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA E COSMETICI

CAPITOLO 34 SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E « CERE PER L'ODONTOIATRIA »

CAPITOLO 35

- 35.02 B Albuminati ed altri derivati delle albumine
- 35.03 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati ; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci ; ittiocollo solido
- 35.04 Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati ; polvere di pelle, trattata o non al cromo
- 35.06 Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg

CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI;
LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI (*) (a)

CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

CAPITOLO 38

- 38.01 Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio
- 38.02 Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito
- 38.03 Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o assorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali) naturali attivate
- 38.04 Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante
- 38.05 Tallol
- 38.06 Lignosolfiti
- 38.07 Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino
- 38.08 Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina
- 38.09 Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone
- 38.10 Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
- 38.11 Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide
- 38.12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:
A. Bozzime preparate ed appretti preparati:
II. altri
B. Preparazioni per la mordenzatura
- 38.13 Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura
- 38.14 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali
- 38.15 « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati
- 38.16 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi
- 38.17 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici
- 38.18 Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
- ex 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, ad esclusione della sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III.

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce 36.06.

CAPITOLO 39

- 39.01 Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.)
- 39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e poli-metacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) (*) (a)
- 39.03 Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, cellulose, ecc.) ; fibra vulcanizzata (*) :
- A. Nastri per uso adesivo, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata
- B. altri :
- III. Acetati di cellulosa
- IV. altri esteri della cellulosa
- V. Eteri della cellulosa e altri derivati chimici della cellulosa
- VI. Fibra vulcanizzata
- 39.04 Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)
- 39.05 Resine naturali modificate per fusione ; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici ; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)
- 39.06 Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri ; linossina
- 39.07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso (*)

CAPITOLO 40

- 40.02 Lattice di gomma sintetica ; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato ; gomma sintetica; fatturato (factis)
- 40.03 Gomma rigenerata
- 40.05 Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma
- 40.06 Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.) ; oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)
- 40.07 Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili ; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata
- 40.08 Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita
- 40.09 Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita
- 40.10 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata

(a) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 39.02 C I, C IV e C VII a).

- 40.12 Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite
- 40.13 Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso
- 40.14 Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita
- 40.15 Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi ; cascami, polveri o rottami
- 40.16 Lavori di ebanite

CAPITOLO 41

- 41.02 Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :
 - A. di vacchette delle Indie (« Kips »), interi o senza la testa e/o le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio
- 41.03 Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :
 - A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio
 - B. altre pelli :
 - II. non nominate
- 41.04 Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :
 - A. di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio
 - B. altre pelli :
 - II. non nominate ⁽¹⁾
- 41.05 Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :
 - A. di rettili, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio
 - B. altre pelli :
 - II. non nominate ⁽²⁾
- 41.06 Cuoio e pelli, scamosciati
- 41.07 Cuoio e pelli, pergamenati
- 41.08 Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati
- 41.10 Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa sottovoce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 40%.

⁽²⁾ Per i prodotti di questa sottovoce l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

CAPITOLO 42

- 42.01 Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia
- 42.03 Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti :
 B. Guanti, comprese le muffole :
 I. di protezione per qualunque mestiere ⁽¹⁾ (*)
- 42.04 Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici
- 42.05 Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
- 42.06 Lavori di budella, di pellicola di intestini (« baudruches »), di vesciche o di tendini

CAPITOLO 43

- 43.02 Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti ; loro cascami e ritagli, non cuciti
- 43.03 Pelliccerie lavorate o confezionate (*) (a)
- 43.04 Pellicce artificiali, anche confezionate

CAPITOLO 44

- ex 44.02 Carbone di noci di cocco
- 44.05 Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm
- 44.06 Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade
- 44.07 Traversine di legno per strade ferrate
- 44.08 Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
- 44.09 Liste di legno per cerchi ; pali spaccati ; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo ; legno in stecche, strisce o nastri ; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle ; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi
- 44.10 Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili
- 44.11 Legno in fucelli ; legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature
- 44.12 Lana (paglia) di legno ; farina di legno
- 44.13 Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite ⁽²⁾
- 44.14 Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm ; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore :
 A. Tavolette destinate alla fabbricazione di matite
 B. altri ⁽³⁾ (*)

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 43.03 ex B (guanti).

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa sottovoce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20 %.

⁽²⁾ Per i prodotti di questa voce, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 4 364 850 unità di conto.

⁽³⁾ Per i prodotti di questa sottovoce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 40 %.

- 44.16 Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune
- 44.17 Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili
- 44.18 Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili (*)
- 44.19 Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili
- 44.20 Cornici di legno per quadri, specchi e simili
- 44.21 Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno
- 44.22 Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08
- 44.23 Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno ⁽¹⁾
- 44.24 Oggetti di uso domestico di legno (*) (a)
- 44.25 Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
- 44.26 Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito
- 44.27 Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti
- 44.28 Altri lavori di legno

CAPITOLO 45

- 45.02 Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli
- 45.03 Lavori di sughero naturale
- 45.04 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

CAPITOLO 46

- 46.01 Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce
- 46.02 Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie ⁽²⁾

CAPITOLO 47

- 47.01 Paste per carta
- 47.02 Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:
 - A. Avanzi di carta e di cartone

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce ex 44.24 (mollette per biancheria).

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa voce, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 6 765 150 unità di conto.

⁽²⁾ Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

CAPITOLO 48

- 48.01 Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli :
- A. Carta da giornali
 - B. Carta da sigarette
 - C. Carta e cartoni kraft :
 - I. destinati alla fabbricazione di filati di carta della voce n. 57.08, o di filati di carta armati di metallo della voce n. 59.04
 - D. Carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori
 - E. altri
- 48.02 Carta e cartoni fabbricati a mano
- 48.03 Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
- 48.04 Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
- 48.05 Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increpati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli
- 48.06 Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli
- 48.07 Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli
- 48.08 Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta
- 48.09 Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili (*)
- 48.10 Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti
- 48.11 Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
- 48.12 Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum
- 48.13 Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
- 48.14 Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
- 48.15 Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato
- 48.16 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone
- 48.17 Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili

- 48.18 Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altre specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
- 48.19 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
- 48.20 Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti
- 48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa

CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

CAPITOLO 64

- 64.03 Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero (*)
- 64.04 Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) (*)
- 64.05 Parti di calzature (comprese le soles interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo (*)
- 64.06 Ghettoni, gambali, mollettieri, parastinchi e oggetti simili; loro parti (*)

CAPITOLO 65 CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

CAPITOLO 66

- 66.02 Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili
- 66.03 Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02

CAPITOLO 67

- 67.01 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati
- 67.02 Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
- 67.03 Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature
- 67.05 Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia

CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI (*) (a)

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce 68.01.

CAPITOLO 69

- 69.01 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)
- 69.03 Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, copercole, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)
- 69.04 Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)
- 69.05 Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)
- 69.06 Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili
- 69.07 Piastrelle, blocchetti, e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati ⁽¹⁾
- 69.08 Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento ⁽¹⁾ (*)
- 69.09 Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio
- 69.10 Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici
- 69.12 Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche (*) (a)
- 69.13 Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale
- 69.14 Altri lavori di materie ceramiche

CAPITOLO 70

- 70.01 Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica)
- 70.02 Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi
- 70.03 Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)
- 70.04 Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
- 70.06 Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 69.12 C.

- 70.07 Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri isolanti a pareti multiple ; vetri riuniti in vetrate
- 70.08 Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
- 70.09 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
- 70.10 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro (*) (a)
- 70.11 Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili
- 70.12 Ampolle di vetro per recipienti isolanti ⁽¹⁾
- 70.14 Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune :
- A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica :
- I. Vetri sfaccettati, piastrene, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari
- II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.) ⁽²⁾
- B. altri ⁽³⁾
- 70.15 Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti
- 70.16 Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione ; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
- 70.17 Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate ; ampolle per sieri e oggetti simili
- 70.18 Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente
- 70.19 Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro ; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili ; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi ; oggetti di conterie di vetro ; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)
- 70.20 Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie
- 70.21 Altri lavori di vetro

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 40%.

⁽²⁾ Per i prodotti di questa sottovoce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

⁽³⁾ Per i prodotti di questa sottovoce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce ex 70.10 (damigiane, bottiglie e boccette, di vetro non lavorato di capienza da oltre 0,25 litri a 2,5 litri).

CAPITOLO 71

- 71.01 Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- 71.02 Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- 71.03 Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- ex 71.05 Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati
- 71.06 Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati
- ex 71.07 Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati
- 71.08 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
- ex 71.09 Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati
- 71.10 Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati
- 71.12 Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
- 71.13 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
- 71.14 Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
- 71.15 Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite

CAPITOLO 73

- 73.04 Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate
- 73.05 A Polveri di ferro o di acciaio
- 73.07 Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbazzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
- A. Blumi e billette:
- II. fucinati
- B. Bramme e bidoni:
- II. fucinati
- C. Sbozzi di forgia
- 73.10 Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:
- B. semplicemente fucinate
- C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo
- D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):
- I. semplicemente placcate:
- b) ottenute o rifinite a freddo
- II. altre

- 73.11 Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :
- A. Profilati :
 - II. semplicemente fucinati
 - III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
 - IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
 - a) semplicemente placcati :
 - 2. ottenuti o rifiniti a freddo
 - b) altri
- 73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :
- B. semplicemente laminati a freddo :
 - II. altri
 - C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
 - I. argentati, dorati o platinati
 - II. smaltati
 - III. stagnati :
 - b) altri
 - IV. zincati o piombati
 - V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) :
 - a) semplicemente placcati :
 - 2. laminati a freddo
 - b) altri
 - D. altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)
- 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :
- B. altre lamiere :
 - II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
 - a) di 3 mm o più
 - IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :
 - a) argentate, dorate, platinare o smaltate
 - V. altrimenti foggiate o lavorate :
 - a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :
 - 1. argentate, dorate, platinare o smaltate
 - b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione
- 73.14 Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità
- 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso :
- A. Acciai fini al carbonio :
 - I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :
 - a) fucinati
 - II. Sbozzi di forgia
 - V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :
 - a) semplicemente fucinati
 - c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
 - d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
 - 1. semplicemente placcati :
 - bb) ottenuti o rifiniti a freddo
 - 2. altri

- 73.15
(seguito)
- VI. Nastri :
 - b) semplicemente laminati a freddo
 - c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
 - 1. semplicemente placcati :
 - bb) laminati a freddo
 - 2. altri
 - d) altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)
 - VII. Lamiere :
 - b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
 - 1. di 3 mm o più
 - d) altrimenti foggiate o lavorate :
 - 2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione
 - VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità
- B. Acciai legati :
- I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :
 - a) fucinati
 - II. Sbozzi di forgia
 - V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :
 - a) semplicemente fucinati
 - c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
 - d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
 - 1. semplicemente placcati :
 - bb) ottenuti o rifiniti a freddo
 - 2. altri
 - VI. Nastri :
 - b) semplicemente laminati a freddo
 - c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
 - 1. semplicemente placcati :
 - bb) laminati a freddo
 - 2. altri
 - d) altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)
 - VII. Lamiere :
 - b) altre lamiere :
 - 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
 - aa) di 3 mm o più
 - 4. altrimenti foggiate o lavorate :
 - bb) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione
 - VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità
- 73.16
- Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :
- A. Rotaie :
 - I. Conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
 - D. Stecche e piastre d'appoggio :
 - II. altre
 - E. altri
- 73.17
- Tubi di ghisa (*)

- 73.19 Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
- 73.20 Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) (*)
- 73.21 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiera, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
- 73.22 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
- 73.23 Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiera di ferro o di acciaio
- 73.24 Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti
- 73.25 Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
- 73.26 Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
- 73.27 Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio
- 73.28 Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiera o da strisce di lamiera incise e stirate
- 73.29 Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.30 Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.31 Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
- 73.32 Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio
- 73.33 Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio
- 73.34 Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili
- 73.35 Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio
- 73.36 Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio

- 73.37 Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.38 Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.39 Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio
- 73.40 Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio ⁽¹⁾ (*)

CAPITOLO 74

- 74.02 Cupro-leghe
- 74.04 Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
- 74.05 Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
- 74.06 Polveri e pagliette di rame
- 74.07 Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame ⁽²⁾
- 74.08 Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
- 74.09 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
- 74.10 Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
- 74.11 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame
- 74.12 Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate
- 74.13 Catene, catenelle e loro parti, di rame
- 74.14 Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame
- 74.15 Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa voce, il massimale e l'importo massimo comunitario previsti all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento sono fissati rispettivamente a 6 850 200 unità di conto e al 30%.

⁽²⁾ Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

- 74.16 Molle di rame
- 74.17 Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame
- 74.18 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame
- 74.19 Altri lavori di rame

CAPITOLO 75

- 75.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio
- 75.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio ; polveri e pagliette di nichelio
- 75.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio
- 75.05 Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati
- 75.06 Altri lavori di nichelio

CAPITOLO 76

- 76.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio ⁽¹⁾ (*)
- 76.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm ⁽¹⁾ (*)
- 76.04 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
- 76.05 Polveri e pagliette di alluminio
- 76.06 Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio
- 76.07 Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
- 76.08 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio ; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
- 76.09 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

- 76.10 Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili
- 76.11 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
- 76.12 Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
- 76.13 Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio
- 76.14 Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiera o lastre incise e stirate
- 76.15 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
- 76.16 Altri lavori di alluminio

CAPITOLO 77

- 77.02 Magnesio in barre, profilati, fili, lamiera, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate
- 77.03 Altri lavori di magnesio
- 77.04 Berillio (glucinio), greggio o lavorato

CAPITOLO 78

- 78.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo
- 78.03 Lamiera, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²
- 78.04 Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo
- 78.05 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo
- 78.06 Altri lavori di piombo

CAPITOLO 79

- 79.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco
- 79.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco
- 79.05 Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia
- 79.06 Altri lavori di zinco

CAPITOLO 80

- 80.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno
- 80.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m²
- 80.04 Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno
- 80.05 Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno
- 80.06 Altri lavori di stagno

CAPITOLO 81

- 81.01 Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato :
 - B. Barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri
 - C. altri
- 81.02 Molibdeno, greggio o lavorato :
 - B. Barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri
 - C. altri
- 81.03 Tantalo, greggio o lavorato :
 - B. Barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri
 - C. altri
- 81.04 Altri metalli comuni, greggi o lavorati ; cermet, greggi o lavorati :
 - A. Bismuto :
 - II. lavorato
 - B. Cadmio :
 - II. lavorato
 - C. Cobalto :
 - II. lavorato
 - D. Cromo :
 - II. lavorato
 - E. Germanio :
 - II. lavorato
 - F. Afnio (celtio) :
 - II. lavorato
 - G. Manganese :
 - II. lavorato
 - H. Niobio (colombio) :
 - II. lavorato
 - IJ. Antimonio :
 - II. lavorato
 - K. Titanio :
 - II. lavorato
 - L. Vanadio :
 - II. lavorato

- 81.04 N. Torio :
(seguito) II. lavorato
- O. Zirconio :
II. lavorato
- P. Renio :
II. lavorato
- Q. Gallio, indio, tallio :
II. lavorati
- R. Cermet :
II. lavorati

CAPITOLO 82

- 82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi ; asce, roncole e simili utensili taglienti ; falci e falciolate, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
- 82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)
- 82.03 Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti ; chiavi per dadi, foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano
- 82.04 Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo ; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro
- 82.05 Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare
- 82.06 Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici
- 82.07 Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
- 82.08 Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno
- 82.09 Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili ⁽¹⁾
- 82.10 Lame per i coltelli della voce n. 82.09
- 82.11 Rasoi e loro lame (compresi gli sbizzi in nastri)
- 82.12 Forbici a due branche e loro lame

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa sottovoce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

- 82.13 Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)
- 82.14 Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili ⁽¹⁾
- 82.15 Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14

CAPITOLO 83

- 83.01 Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni ⁽²⁾
- 83.02 Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)
- 83.03 Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
- 83.04 Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03
- 83.05 Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni
- 83.06 Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni
- 83.07 Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni
- 83.08 Tubi flessibili di metalli comuni
- 83.09 Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni
- 83.10 Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni
- 83.11 Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni
- 83.12 Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici
- 83.13 Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni

⁽¹⁾ Per i prodotti della sottovoce 82.14 A, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20 %.

⁽²⁾ Per i prodotti di questa voce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20 %.

- 83.14 Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni
- 83.15 Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

CAPITOLO 84

- 84.01 Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette « ad acqua surriscaldata »
- 84.02 Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore
- 84.03 Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori
- 84.04 Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore
- 84.05 Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie
- 84.06 Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone
- 84.07 Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche
- 84.08 Altri motori e macchine motrici
- 84.09 Rulli compressorì a propulsione meccanica
- 84.10 Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) (*) (a)
- 84.11 Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressorì, motocompressorì e turbocompressorì di aria e di altri gas; generatori a pistonì liberi; ventilatori e simili
- 84.12 Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
- 84.13 Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
- 84.14 Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11
- 84.15 Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
- 84.16 Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 84.10 B II.

- 84.17 Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
- 84.18 Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
- 84.19 Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; macchine e apparecchi per lavare il vasellame
- 84.20 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
- 84.21 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
- 84.22 Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23
- 84.23 Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, livellatrici dette « scrapers », ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03
- 84.24 Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
- 84.25 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29
- 84.26 Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte
- 84.27 Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
- 84.28 Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura
- 84.29 Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
- 84.30 Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari
- 84.31 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone

- 84.32 Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
- 84.33 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie
- 84.34 Macchine per fondere e per comporre i caratteri ; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili ; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa ; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)
- 84.35 Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa
- 84.36 Macchine ed apparecchi per la filatura (estrazione) delle materie tessili sintetiche e artificiali ; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili ; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili ; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili
- 84.37 Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti ; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)
- 84.38 Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompiscatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.) ; pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)
- 84.39 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli
- 84.40 Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti) ; macchine per il rivestimento di tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc. ; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)
- 84.41 Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine ; aghi per macchine da cucire :
- A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine :
- I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore ; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore :
- a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 UC
- b) altre ⁽¹⁾
- II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire
- B. Aghi per macchine da cucire
- 84.42 Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41
- 84.43 Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa sottovoce, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4. del presente regolamento è fissato al 30 %.

- 84.44 Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi
- 84.45 Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50
- 84.46 Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestrutto, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49
- 84.47 Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili
- 84.48 Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie
- 84.49 Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano
- 84.50 Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale
- 84.51 Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari
- 84.52 Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione
- 84.53 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
- 84.54 Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (« stencil »), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.)
- 84.55 Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso
- 84.56 Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
- 84.57 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili
- 84.58 Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.
- 84.59 Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:
- A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (EURATOM)
 - B. Reattori nucleari (EURATOM)
 - C. Appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (EURATOM)

- 84.59 (seguito) D. Macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici
- E. altri
- 84.60 Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali
- 84.61 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili (*) (a)
- 84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma) (*)
- ex 84.63 Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.) ad eccezione degli alberi di trasmissione fucinati e sgrossati, con peso unitario superiore a 150 tonnellate, per generatrici e turbine
- 84.64 Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili
- 84.65 Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

CAPITOLO 85

- 85.01 Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
- A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
- I. Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt ⁽¹⁾
- B. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
- C. Parti e pezzi staccati ⁽²⁾
- 85.02 Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
- 85.04 Accumulatori elettrici ⁽³⁾
- 85.05 Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano
- 85.06 Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico

⁽¹⁾ Per i prodotti della sottovoce 85.01 A I, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

⁽²⁾ Per i prodotti della sottovoce 85.01 C, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

⁽³⁾ Per i prodotti della sottovoce 85.04 A (al piombo), l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 84.61 ex B (oggetti di rubinetteria ed altri organi simili in ghisa).

- 85.07 Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato
- 85.08 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
- 85.09 Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli
- 85.10 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:
A. Lampade di sicurezza per minatori
- 85.11 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare
- 85.12 Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24
- 85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante
- 85.14 Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza
- 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando ⁽¹⁾ :
A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :
I. Apparecchi trasmettenti
II. Apparecchi ricetrasmettenti
IV. Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione
B. altri apparecchi
C. Parti e pezzi staccati :
I. Mobili e cofanetti
II. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm
- 85.16 Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi
- 85.17 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16
- 85.18 Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per i prodotti delle sottovoci 85.15 A I, II, IV; B; C I, II, l'importo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

⁽²⁾ Per i prodotti di questa voce l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

- 85.19 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampe, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione ⁽¹⁾
- 85.20 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo ⁽¹⁾
- 85.21 Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:
- A. Lampade, tubi e valvole
 - B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori
 - C. Cristalli piezoelettrici montati
- 85.22 Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
- 85.24 Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.
- 85.25 Isolatori di qualsiasi materia
- 85.26 Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole, a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25
- 85.27 Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
- 85.28 Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo

CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

CAPITOLO 87

- 87.01 Trattori, compresi i trattori-verricello
- 87.02 Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci
- 87.03 Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili
- 87.04 Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore

⁽¹⁾ Per i prodotti della sottovoce 85.19 A ed 85.20 A, l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

- 87.05 Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
- 87.06 Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso
- 87.07 Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti « cavalier » ; carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni ; loro parti e pezzi staccati
- 87.08 Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati
- 87.09 Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta ; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente
- 87.10 Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore ⁽¹⁾ (*)
- 87.11 Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi
- 87.12 Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso ⁽²⁾ (*) (a)
- 87.13 Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati ; loro parti e pezzi staccati
- 87.14 Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi staccati :
- A. Veicoli a trazione animale
 - B. Rimorchi e semirimorchi :
 - I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)
 - C. altri veicoli
 - D. Parti e pezzi staccati

CAPITOLO 88 NAVIGAZIONE AEREA

CAPITOLO 89 NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

CAPITOLO 90

- 90.01 Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente ; materie polarizzanti in fogli o lastre
- 90.02 Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente
- 90.03 Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa voce l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

⁽²⁾ Per i prodotti della sottovoce 87.12 B l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 87.12 B.

- 90.04 Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
- 90.06 Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
- 90.07 Apparecchi fotografici ; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia :
- A. Apparecchi fotografici
- B. Apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia
- 90.08 Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) :
- A. Apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati ⁽¹⁾
- B. Apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati
- 90.09 Apparecchi da proiezione fissa ; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione ⁽²⁾
- 90.10 Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo ; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia ; schermi per proiezioni
- 90.11 Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici
- 90.12 Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione
- 90.13 Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori)
- 90.14 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia ; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica ; bussole, telemetri
- 90.15 Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
- 90.16 Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.) ; macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.) ; proiettori di profili
- 90.17 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici
- 90.18 Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio ; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)
- 90.19 Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche) ; oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) ; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa sottovoce l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

⁽²⁾ Per i prodotti di questa voce, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 1 329 600 unità di conto.

- 90.20 Apparecchi a raggi X, anche di radiografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento
- 90.21 Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi
- 90.22 Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)
- 90.23 Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro
- 90.24 Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14
- 90.25 Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi
- 90.26 Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura
- 90.27 Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi
- 90.28 Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi
- 90.29 Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci

CAPITOLO 91

- 91.01 Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)
- 91.02 Pendole e sveglie, con movimento di orologi tascabili
- 91.03 Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli
- 91.04 Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
- 91.05 Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatori, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)
- 91.06 Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)
- 91.07 Movimenti finiti per orologi tascabili
- 91.08 Altri movimenti finiti di orologeria
- 91.09 Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti ⁽¹⁾
- 91.10 Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
- 91.11 Altre forniture di orologeria

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa voce l'importo massimo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 20%.

CAPITOLO 92

- 92.01 Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera ; arpe (diverse dalle arpe eolie)
- 92.02 Altri strumenti musicali a corda
- 92.03 Organi a canne : armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere
- 92.04 Fisarmoniche e concertine ; armoniche a bocca
- 92.05 Altri strumenti musicali ad aria
- 92.06 Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)
- 92.07 Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)
- 92.08 Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (Orchestraion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.) ; richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischiotti, ecc.)
- 92.09 Corde armoniche
- 92.10 Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali ; metronomi e diapason di ogni specie
- 92.11 Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico :
- B. Apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico
- 92.12 Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi ⁽¹⁾
- 92.13 Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11

CAPITOLO 93 ARMI E MUNIZIONI (*) (a)

CAPITOLO 94

- 94.01 Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti :
- A. appositamente costruiti per aerodine
- 94.02 Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc. ; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione ; parti di tali oggetti

⁽¹⁾ Per i prodotti di questa voce l'importo comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30%.

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 93.07 B.

- 94.04 Sommier ; oggetti lettereschi e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti

CAPITOLO 95 MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

CAPITOLO 96 SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI PIUMINI DA CIPRIA E STACCI (*) (a)

CAPITOLO 97

- 97.01 Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
- 97.04 Oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco ⁽¹⁾ (*) (b)
- 97.06 Oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04 ⁽²⁾
- 97.07 Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso ; oggetti per la pesca con la lenza ; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia
- 97.08 Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti

CAPITOLO 98

- 98.01 Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)
- 98.02 Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)
- 98.03 Portapenne, stilografi e portamine ; portapenis e simili ; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05
- 98.04 Pennini da scrivere e punte per pennini
- 98.05 Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini ; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi
- 98.06 Tavole di ardesia, lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
- 98.07 Sigilli, numeratori, compositori, datari, timbri e simili, a mano
- 98.08 Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

⁽¹⁾ Per i prodotti della voce 97.04 l'importo massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento è fissato al 30 %.

⁽²⁾ Per i prodotti delle sottovoci 97.06 B e C, il massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento è fissato a 11 938 320 unità di conto.

(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 96.02 A e C.

(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 97.04 A.

-
- 98.09 Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili
 - 98.10 Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini
 - 98.11 Pipe (compresi gli sbocchi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannuce ed altri pezzi staccati
 - 98.12 Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili
 - 98.13 Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili
 - 98.14 Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature
 - 98.16 Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

CAPITOLO 99 OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITA

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afganistan	Figi	Niger
Algeria	Filippine	Nigeria
Alto Volta	Gabon	Nuova Guinea papuasiana
Arabia Saudita	Gambia	Oman
Argentina	Ghana	Pakistan
Bahamas (isole)	Giamaica	Panama
Bangladesh	Giordania	Paraguay
Barbados	Grenada	Perù
Bahrein	Guatemala	Qatar
Bhutan	Guinea	Repubblica araba d'Egitto
Birmania	Guinea-Bissau	Repubblica araba dello Yemen
Bolivia	Guinea equatoriale	Repubblica centrafricana
Botswana	Guyana	Repubblica del Vietnam
Brasile	Haiti	Repubblica dominicana
Burundi	Honduras	Repubblica Khmère
Camerun	India	Repubblica popolare democratica dello Yemen
Capo Verde (isole del)	Indonesia	Romania
Ciad	Irak	Rwanda
Cile	Iran	Samoa occidentale
Cipro	Iugoslavia	Senegal
Colombia	Kenia	Sierra Leone
Congo (Repubblica popolare)	Kuwait	Singapore
Corea (Sud)	Laos	Siria
Costarica	Lesotho	Somalia
Costa d'Avorio	Libano	Sri Lanka
Cuba	Liberia	Sudan
Dahomey	Libia	Suriname
El Salvador	Madagascar	Swaziland
Emirati arabi uniti:	Malesia	Tanzania
Abu Dhabi	Malawi	Tailandia
Dubai	Maldivi	Togo
Ras-al-Khaimah	Mali	Tonga
Fujairah	Marocco	Trinidad e Tobago
Ajman	Mauritania	Tunisia
Sharjah	Maurizio	Uganda
Umm al Quaiwan	Messico	Uruguay
Equatore	Nauru	Venezuela
Etiopia	Nepal	Zaire
	Nicaragua	Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
 Angola (incl. Cabinda)
 Antille olandesi
 Belize
 Bermude (isole)
 Brunei
 Caimane (isole) e dipendenze
 Christmas (isola)
 Cocos (Keeling) (isole)
 Comore (arcipelago delle)
 Corn e Swan (isole)
 Falkland (isole) e dipendenze
 Gibilterra
 Heard e McDonald (isole)
 Hong Kong
 Isole del Pacifico amministrato dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi ⁽¹⁾
 Isole Sopravento ⁽²⁾
 Isole Sottovento ⁽³⁾
 Macao
 Mozambico
 Norfolk (isola)
 Nuova Caledonia e dipendenze
 Oceania britannica ⁽⁴⁾
 Polinesia francese
 Isole São-Tomé e Príncipe
 Isole Wallis e Futuna
 Saint-Pierre-et-Miquelon
 Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)
 Seychelles (incl. isole Amirantes)
 Sikkim
 Terre australi ed antartiche francesi
 Territorio australiano dell'Antartico
 Territorio britannico dell'Antartico
 Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
 Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
 Territori spagnoli in Africa
 Timor portoghese
 Turks e Caicos (isole)
 Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ Le isole del Pacifico amministrato dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

⁽²⁾ Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.

⁽³⁾ Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.

⁽⁴⁾ Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.